



FITA
Unione Nazionale Imprese di Trasporto
Sede Nazionale
00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel (06) 441881
Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

Sede di Bruxelles
36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles
Tel + 322 2307440
Fax + 322 2307219 – E-Mail : bruxelles@cna.it www.cna.it/fit

Prot. 46/MC/mti

Roma, 9 Maggio 2018

Alla Presidenza Nazionale CNA Fita
Al Consiglio Nazionale CNA Fita
Ai Responsabili Regionali e Territoriali CNA Fita

Oggetto: Circolare CNA Fita 08/2018. Divieto di riposo settimanale regolare in cabina – Sanzioni per chi disattende la norma

Cari colleghi,

nell'ambito dell'autotrasporto di merci, ricordiamo che il **periodo di riposo settimanale** è così definito

Reg. 561/06 PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALI - ART. 8

Il **periodo di riposo settimanale** comincia al più tardi **dopo sei periodi di 24 ore** dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. Il periodo di **riposo settimanale regolare** è di **45 ore**.

Nel corso di **due settimane consecutive** i conducenti effettuano **almeno due periodi di riposo settimanale regolare (45 ore) oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore**. Qualsiasi **riposo** preso a **compensazione** di un **periodo di riposo settimanale ridotto** è **attaccato** a un altro periodo di **riposo di almeno 9 ore**. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

Il Ministero dell'Interno, con la **circolare Prot. n. 300/A/3530/18/113/2 del 30 Aprile 2018** fa propri gli esiti della **Corte di Giustizia UE del 20.12.2017** che ha stabilito il **divieto di riposo regolare in cabina, ed introduce una specifica sanzione per chi contravviene a tale disposto**.

La richiamata circolare rende noto infatti che se viene accertata l'effettuazione del riposo settimanale regolare in cabina, esso viene **considerato come non goduto** (in quanto effettuato in condizioni ritenute non idonee) e conseguentemente **contestata la violazione del Codice della Strada prevista dall'articolo 174, comma 7, nell'ipotesi più grave (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%)**:

Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.054. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 369 a euro 1.476. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686.

Inoltre, **alla violazione consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del riposo prescritto nella modalità corretta**.

Quanto previsto dal Ministero dell'Interno, deriva dal fatto che la **Sentenza di Giustizia UE del 20 Dicembre 2017 stabilisce che:**

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che un conducente non può effettuare i periodi di riposo settimanali regolari di cui al predetto articolo 8, paragrafo 6, a bordo del proprio veicolo.**

In effetti il sopra richiamato Regolamento europeo sui tempi di guida e riposo stabilisce:

**REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
ARTICOLO 8**

8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

Dal tenore del suddetto articolo 8 del Reg. 561/2006, si potrebbe effettivamente **dedurre che i "riposi settimanali regolari" non possono essere effettuati nel veicolo.**

Tale circostanza, prima rappresentava un'ipotesi **frutto di interpretazione dato che, dalla lettura della restante parte del testo del Reg. 561/2006, non si riscontravano espliciti divieti ad effettuare il riposo settimanale a bordo del camion;**

Ora, con il pronunciamento della Corte di giustizia UE del 20 Dicembre 2017, è sancito che soltanto i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati a bordo del veicolo.

La Sentenza del 20 Dicembre 2017, vieta esplicitamente che il conducente effettui periodi di riposo settimanale regolari a bordo del proprio veicolo.

Una posizione che implementa gli strumenti per combattere il dumping e la cui attuazione in Italia, richiesta da tempo, era stata **sollecitata il 6 Luglio 2017 in occasione dell'audizione presso l'VIII commissione del Senato del coordinamento unitario dell'autotrasporto UNATRAS.** Inoltre, a seguito di tale incontro, i Senatori Matteoli ed Esposito, presentarono un emendamento (n. 9.0.12. del 6/7/2017), non accolto, di modifica all'articolo 174 del codice della strada in modo tale da **introdurre una specifica sanzione** per la violazione del divieto prendere il riposo settimanale ordinario nella cabina del camion. A tale scopo si è ora **provveduto con la circolare Prot. n. 300/A/3530/18/113/2 del 30 Aprile 2018 del Ministero dell'Interno.**

Dal territorio ci comunicano che sono già state comminate le prime sanzioni nei confronti di autotrasportatori stranieri.

(f.to) **Il Responsabile Nazionale
Mauro Concezzi**

All.ti:

1. Circolare Min. dell'Interno Prot. 300/A/3530/18/113/2 del 30.4.2018
2. Sentenza Corte di Giustizia UE del 2° Dicembre 2017